

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 23-551

Atto d'indirizzo per la definizione delle situazioni critiche dei programmi d'investimento in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia promossi con le Deliberazioni Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i. n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La Regione Piemonte ha avviato la campagna di potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia nell'anno 2000 con l'obiettivo di aumentare l'offerta di servizi sul territorio nella direzione dell'indicatore di copertura territoriale definito dal Consiglio europeo di Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 (pari a 33 posti ogni 100 bambini).

I primi programmi d'investimento sono stati pertanto finalizzati in un primo periodo a conservare e potenziare gli asili nido comunali esistenti (DD.G.R. n. 39-27586 del 14/06/1999 e n. 14-2906 del 7/05/2001) e poi orientati al finanziamento di interventi che portassero alla realizzazione di nuovi posti bambino (DD. G.R. n. 80-9710 del 16/06/2003 e s.m.i, n. 50-13233 del 3/08/2004 e s.m.i. n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37 -10141 del 24/11/2008).

Trascorsi quattordici anni dall'avvio dei programmi regionali d'investimento, l'indicatore di copertura territoriale dei servizi è aumentato di oltre 15 punti percentuali passando dal 10,07% (dato al 31/12/2000) al 25,76% (dato al 31/12/2013).

Negli anni più recenti, in luogo della promozione di ulteriori interventi strutturali, la programmazione regionale si è orientata all'avvio di azioni di riduzione delle liste di attesa per l'accesso ai servizi di asilo nido comunale attraverso l'incentivo all'aumento della capacità di accoglienza dei servizi comunali e da ultimo attraverso il convenzionamento dei comuni con i servizi a titolarità diversa ubicati sul loro territorio (DD.G.R. n. 15-8962 del 16 giugno 2008, n. 34-11439 del 18 maggio 2009, n. 16-198 del 21 giugno 2010, n. 29-1965 del 29 aprile 2011).

Alle azioni promosse dalla Regione si sono affiancate ulteriori iniziative di investimento nel settore, condotte da soggetti diversi (privati, cooperative sociali, associazioni, ecc...), nonché azioni dirette sul fondo regionale della famiglia secondo l'ultimo programma approvato con D.G.R. n. 12-4884 del 7/11/2012.

Allo stato attuale il territorio piemontese dispone di una presenza ricca e diffusa di unità di offerta e di opportunità di accoglienza presso i servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia, che risultano articolati nei seguenti servizi:

- asilo nido di cui alla L.R. n. 3/73 e s.m.i.;
- micro-nido (autonomo, integrato, aziendale) di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003 e s.m.i., come da ultimo sostituita dalla D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013;
- centro di custodia oraria di cui alla D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000 successivamente abrogata e sostituita dalla D.G.R. n. 31-5660 del 16/04/2013;
- nido in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del 29/12/2004;
- sezione primavera di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008.

All'interno di un positivo quadro d'insieme, nel contesto dei programmi di finanziamento sopra elencati, sono emerse talune situazioni di criticità, connesse alla imprevedibile e grave crisi

economica in cui versa il paese, che richiedono l'assunzione d'indirizzi generali al fine di permettere una graduale e progressiva risoluzione.

In particolare a seguito di una continuativa attività di monitoraggio condotta dagli uffici regionali competenti fin dall'inizio di ciascun programma di finanziamento in collaborazione, a partire dall'anno 2011, con il Nucleo di Valutazione regionale degli investimenti pubblici (NUVAL), sono emerse circa 20 situazioni di criticità nella conclusione dei percorsi finanziari connessi alla messa in esercizio di alcuni servizi finanziati e/o nella continuità funzionale dei servizi stessi realizzati.

Considerato che per tutti gli immobili oggetto del finanziamento, l'Amministrazione Regionale dispone di apposito atto di vincolo della destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di 15 anni per il servizio di micro-nido e per la durata di 20 anni per il servizio di asilo nido a decorrere dalla data di consegna dei lavori finanziati.

Preso atto che:

- ciascun vincolo della destinazione d'uso è stato rogato con atto, appositamente trascritto all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) a favore della Regione Piemonte;
- le disposizioni regolatrici dei procedimenti contributivi, a suo tempo assunte, prevedevano che su richiesta motivata del soggetto beneficiario del contributo, si poteva autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell'importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento della fine del vincolo. Inoltre si affermava che *“la Giunta Regionale, in caso di manifesta impossibilità nel proseguire la conduzione dell'attività oggetto del finanziamento, poteva autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi rivolti all'infanzia diversi dal micro-nido e dall'asilo nido, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale (nel caso in cui l'Ente beneficiario non sia un Ente Locale), e senza la restituzione del contributo erogato”*.

Constatato che dalle indagini effettuate ed espletate le operazioni di affiancamento agli enti per agevolare la messa in esercizio delle attività originariamente progettate, permangono ancora le tre situazioni di criticità seguenti:

1. Strutture ultimate nelle opere con servizio autorizzato al funzionamento, ma non operativo.
2. Strutture ultimate nelle opere ma servizio non autorizzato al funzionamento.
3. Strutture non ultimate nelle opere.

Ritenuto necessario adottare gli indirizzi e i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore della Direzione regionale competente, nel tentativo di permettere il recupero del patrimonio realizzato sempre per attività e destinazioni socio-assistenziali o in subordine per destinare gli immobili ad altre attività, ma, in tale fattispecie, previa restituzione del finanziamento regionale somministrato, che potrà essere reinvestito nel contesto del fondo regionale dei servizi per la prima infanzia di cui alla L.R. n. 9/2007.

Richiamata la D.G.R. n. 28-147 del 21/07/2014 “Definizione dell'articolazione e dei settori del ruolo della Giunta regionale in relazione all'assegnazione delle deleghe assessorili di cui al D.P.G.R. n. 81 del 16/06/2014”.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 9 del 23/4/2007, è stata data informativa della presente deliberazione alla Commissione Consiliare competente nella seduta del 29/10/2014.

Vista la L.R. n. 3/73 e s.m.i..
Vista la L.R. n. 9/2007 art. 25.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di approvare gli indirizzi e i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore della Direzione regionale competente per definire e concludere i programmi regionali d'investimento in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia promossi con le Deliberazioni Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i. n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008.

Di demandare alla Direzione regionale competente l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione degli indirizzi impartiti dal presente provvedimento, nel tentativo di agevolare la risoluzione delle criticità in premessa illustrate.

I procedimenti attuativi della presente deliberazione dovranno concludersi entro 3 anni dal 31/7/2015.

La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia – Ricognizione e definizione dei procedimenti di finanziamento di cui ai programmi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia approvati con Deliberazioni Giunta regionale n. 80-9710 del 16/06/2003 e s.m.i, n. 50-13233 del 3/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37 –10141 del 24/11/2008.

LINEE D'INDIRIZZO PER LA RISOLUZIONE DEI CASI CRITICI DERIVANTI DAI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO.

INDICE

- 1 – INTRODUZIONE**
- 2 – PIANI D'INVESTIMENTO DD.G.R. N. 80-9710 DEL 16/06/2003 S.M.I., N. 50-13233 DEL 3/08/2004 S.M.I., D.G.R. N. 31-6180 del 18/06/2007, D.G.R. N. 37 –10141 del 24/11/2008 – CRITICITA' RISCOstrate.**
- 3 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI CASI CRITICI.**
- 4 – NORME GENERALI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO**
- 5 – INFORMAZIONI**

1 – INTRODUZIONE

La Regione Piemonte ha avviato la campagna di potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia nell'anno 2000 con l'obiettivo di aumentare l'offerta di servizi sul territorio nella direzione dell'indicatore di copertura territoriale definito dal Consiglio europeo di Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 (pari a 33 posti ogni 100 bambini).

I primi programmi d'investimento sono stati pertanto finalizzati in un primo periodo a conservare e potenziare gli asili nido comunali esistenti (DD.G.R. n. 39-27586 del 14/06/1999 e n. 14-2906 del 7/05/2001) e poi orientati al finanziamento di interventi che portassero alla realizzazione di nuovi posti bambino (DD. G.R. n. 80-9710 del 16/06/2003 e s.m.i. n. 50-13233 del 3/08/2004 e s.m.i. n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37 -10141 del 24/11/2008).

Trascorsi quattordici anni dall'avvio dei programmi regionali d'investimento, l'indicatore di copertura territoriale dei servizi è aumentato di oltre 15 punti percentuali passando dal 10,07% (dato al 31/12/2000) al 25,76% (dato al 31/12/2013).

Negli anni più recenti, in luogo della promozione di ulteriori interventi strutturali, la programmazione regionale si è orientata all'avvio di azioni di riduzione delle liste di attesa per l'accesso ai servizi di asilo nido comunale attraverso l'incentivo all'aumento della capacità di accoglienza dei servizi comunali e da ultimo attraverso il convenzionamento dei comuni con i servizi a titolarità diversa ubicati sul loro territorio (DD.G.R. n. 15-8962 del 16 giugno 2008, n.34-11439 del 18 maggio 2009, n. 16-198 del 21 giugno 2010, n.29-1965 del 29 aprile 2011).

Alle azioni promosse dalla Regione si sono affiancate ulteriori iniziative di investimento nel settore, condotte da soggetti diversi (privati, cooperative sociali, associazioni, ecc...); in definitiva al momento attuale il territorio piemontese dispone di una presenza ricca e diffusa di unità di offerta e di opportunità di accoglienza presso i servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia.

All'interno di un positivo quadro d'insieme, sono emerse talune situazioni di criticità, connesse alla imprevedibile e grave crisi economica in cui versa il paese, che richiedono l'assunzione d'indirizzi generali al fine di permettere una graduale e progressiva risoluzione.

2 – PIANI D'INVESTIMENTO DD.G.R. N. 80-9710 DEL 16/06/2003 S.M.I., N. 50-13233 DEL 3/08/2004 S.M.I., D.G.R. N. 31-6180 del 18/06/2007, D.G.R. N. 37 -10141 del 24/11/2008 – CRITICITA' RISCONTRATE.

Nel corso degli anni 2011 e 2012 la Direzione regionale competente ha condotto, con la collaborazione del Nucleo di Valutazione Investimenti Pubblici regionale (NUVAL), un'approfondita indagine sugli interventi che risultavano ancora in corso di realizzazione a quegli anni dei piani d'investimento in argomento.

Da tale indagine sono emerse alcune situazioni di criticità, che possono essere così riassunte:

- Strutture ultimate nelle opere con servizio autorizzato al funzionamento ma non operativo.

In tali situazioni rientrano alcuni interventi completati nell'esecuzione dei lavori, che hanno conseguito l'autorizzazione al funzionamento per l'originario servizio in progetto, ma che non hanno reso operativo il servizio, per l'assenza di domanda o l'impossibilità di provvedere ad una sostenibilità economica dello stesso.

In questi casi il procedimento di finanziamento per la realizzazione dell'opera è stato concluso o è in corso di conclusione, ma l'aspettativa di attivazione del servizio è venuta meno.

Occorre quindi individuare possibili impieghi delle strutture realizzate economicamente sostenibili per implementare la rete dei servizi.

- Strutture ultimate nelle opere ma servizio non autorizzato al funzionamento.

In tali situazioni rientrano alcuni interventi completati nell'esecuzione dei lavori, con la redazione degli atti di contabilità pubblica che comprovano il completamento delle opere, ma che non hanno mai richiesto o ottenuto l'autorizzazione al funzionamento del servizio finanziato e di conseguenza quindi non è stata terminata la liquidazione contributiva regionale.

In molti di questi casi, essendo profondamente cambiato il quadro di finanza locale, non sono sostenibili ad oggi la gestione dei servizi originariamente pianificati e/o sono venute a mancare anche le condizioni di domanda del servizio, visto il profondo e repentino cambio delle condizioni socio-economiche della Regione

- Strutture non ultimate nelle opere.

In tali situazioni rientrano gli interventi che sono stati interrotti prima della conclusione dei lavori a causa di problematiche connesse all'esecuzione dell'opera, per la quale risultano mancanti gli atti di contabilità pubblica.

In questi casi, essendo profondamente cambiato il quadro di finanza locale, non è più sostenibile la realizzazione dei medesimi servizi originariamente progettati e occorre orientare la progettazione dei necessari interventi di completamento verso la realizzazione di servizi alternativi, del medesimo comparto o di comparto diverso, così da rendere le strutture costruite effettivamente utilizzabili per delle finalità sociali (o di pubblico interesse). Con l'interruzione dei lavori finanziati la regione ha interrotto di conseguenza la liquidazione contributiva. Rientrano in questa fattispecie anche gli interventi che non hanno avuto e/o trasmesso una completa rendicontazione, sottoforma della contabilità pubblica dei lavori eseguiti, per i quali di conseguenza si è interrotta la liquidazione contributiva regionale.

Per gli immobili oggetto delle situazioni critiche riscontrate, l'Amministrazione Regionale dispone di apposito atto di vincolo della destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di 15 anni per il servizio di micro-nido e della durata di 20 anni per il servizio di asilo nido a decorrere dalla data di consegna dei lavori finanziati.

Il vincolo della destinazione d'uso è stato rogato con atto, appositamente trascritto all'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) a favore della Regione Piemonte.

Le disposizioni regolatrici dei procedimenti contributivi, a suo tempo assunte, prevedevano che su richiesta motivata del soggetto beneficiario del contributo, si poteva autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell'importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento della fine del vincolo. Inoltre si affermava che *"la Giunta Regionale, in caso di manifesta impossibilità nel proseguire la conduzione dell'attività oggetto del finanziamento, poteva autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi rivolti all'infanzia diversi dal micro-nido e dall'asilo nido, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale (nel caso in cui l'Ente beneficiario non sia un Ente Locale), e senza la restituzione del contributo erogato"*.

3 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI CASI CRITICI.

Nel tentativo quindi di agevolare la risoluzione dei casi critici sopra riepilogati, con l'intento di favorire il riutilizzo del patrimonio immobiliare realizzato, nonché la conservazione di una molteplicità di servizi socio-assistenziali e per la prima infanzia, occorre definire linee d'indirizzo generali che comportano anche la riduzione della residua partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione dell'opera.

E' pertanto opportuno impartire alla Direzione regionale titolare del procedimento, indirizzi differenziati per ciascuna tipologia di situazione critica di cui al precedente punto, rivolti a:

3.1 - Strutture ultimate nelle opere con servizio autorizzato al funzionamento ma non operativo.

In tali situazioni la direzione titolare del procedimento di finanziamento ha già provveduto alla totale somministrazione delle rate contributive.

Tuttavia, il servizio, pur avendo conseguito l'autorizzazione al funzionamento, non risulta più operativo.

Per favorire il riutilizzo e la riattivazione di tale struttura, i soggetti interessati dovranno inviare alla Direzione Regionale competente entro il 31 luglio 2015 atto formale comprovante la restituita operatività del servizio finanziato o in alternativa un titolo autorizzativo riguardante un servizio per la prima infanzia rientrante tra quelli identificati nella rete regionale dei servizi alla prima infanzia (centro di custodia oraria e/o sezione primavera).

Nel medesimo termine del 31 luglio 2015, il beneficiario del contributo può inoltre proporre istanza di variazione dei servizi da realizzarsi nell'immobile, scegliendo fra le seguenti tipologie:

a) socio-assistenziali e a rilievo sociale (L.R. 1/2004 e s.m.i.) **rientranti nella destinazione d'uso dell'immobile**; in tale caso, previa la realizzazione degli adeguamenti conseguenti a totale carico del richiedente, può proporre direttamente (per i servizi oggetto di autorizzazione) nuova istanza autorizzativa alla commissione di vigilanza territorialmente competente, senza dover restituire le somme già percepite dalla Regione per l'originario servizio. L'istanza di cui sopra dovrà essere supportata dalla presentazione di atto formale che espliciti la decisione dell'Ente di realizzare il servizio nel comparto socio-assistenziale scelto impegnandosi a trasmettere entro il termine massimo indicato al punto 4) lettera C del presente allegato l'atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

A corredo dell'istanza l'ente proponente dovrà esplicitare con relativa documentazione tecnica i termini di realizzazione della conversione e i nuovi termini di messa in esercizio dell'immobile.

La Direzione Regionale competente è autorizzata ad adottare entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza un provvedimento di recepimento della soluzione proposta nel quale si prenderà atto dei termini per la conclusione dell'intervento e l'avvio del servizio nell'immobile oggetto dell'istanza.

b) diverse dal socio-assistenziale; in tale caso non rientrando nelle destinazioni del vincolo socio-assistenziale, occorrerà corredare l'istanza con apposita domanda di svincolo della destinazione d'uso e una proposta di piano di restituzione delle somme già percepite dalla Regione in corso d'opera per l'originario servizio. Tale piano sarà comunque stabilito e notificato dalla Direzione competente, entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza, tenendo conto della difficile situazione di congiuntura socio-economica e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica e dai patti di stabilità. In tale situazione le somme da restituire sono unicamente quelle corrispondenti al capitale versato rivalutate per ciascun anno decorso dall'effettivo pagamento, del tasso d'interesse legale vigente. Con la restituzione completa delle risorse il vincolo di destinazione d'uso sull'immobile a favore della Regione Piemonte decade

3.2 - Strutture ultimate nelle opere ma servizio non autorizzato al funzionamento

In tali situazioni la direzione titolare del procedimento di finanziamento ha già provveduto alla somministrazione delle rate contributive, liquidate in corso d'opera, ma non ha liquidato il saldo contributivo, il quale per essere erogato necessita, a conclusione del procedimento di finanziamento, della presentazione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio.

I soggetti interessati dovranno presentare alla Direzione Regionale competente, entro il 31 luglio 2015, un atto formale comprovante le decisioni assunte dall'ente stesso. Tali decisioni si sostanziano nel produrre il titolo autorizzativo inerente il servizio per la prima infanzia per il quale era stato concesso originariamente il finanziamento regionale (asilo nido e/o micro-nido) o in alternativa un titolo autorizzativo riferito ad un servizio rientrante tra quelli identificati nella rete regionale dei servizi alla prima infanzia (centro di custodia oraria e/o sezione primavera).

Nel medesimo termine sopracitato, il beneficiario del contributo inoltre può proporre istanza di variazione dei servizi da realizzarsi nell'immobile scegliendo fra le seguenti tipologie:

a) socio-assistenziali e a rilievo sociale (L.R. 1/2004 e s.m.i.) rientranti nella destinazione d'uso dell'immobile; in tale caso, l'istanza di cui sopra dovrà essere supportata dalla presentazione di atto formale che espliciti la decisione dell'Ente di realizzare il servizio nel comparto socio-assistenziale scelto impegnandosi a trasmettere entro il termine massimo indicato al punto 4 lettera C del presente allegato l'atto autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

A corredo dell'istanza l'ente proponente dovrà esplicitare con relativa documentazione tecnica i termini di realizzazione della conversione e i nuovi termini di messa in esercizio dell'immobile.

La Direzione Regionale competente è autorizzata ad adottare entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza un provvedimento di recepimento della soluzione proposta nel quale si prenderà atto dei termini per la conclusione dell'intervento e l'avvio del servizio nell'immobile oggetto dell'istanza. In tale situazione la direzione dispone altresì la revoca del saldo contributivo residuo conservando il vincolo di destinazione d'uso gravante sull'immobile realizzato;

Si precisa in merito che la realizzazione degli adeguamenti conseguenti è a totale carico del richiedente; in tal caso il beneficiario può proporre direttamente, per i servizi oggetto di autorizzazione, nuova istanza autorizzativa alla commissione di vigilanza territorialmente competente, senza dover restituire le somme già percepite dalla Regione per l'originario servizio.

b) diverse dal socio-assistenziale; in tale caso non rientrando nelle destinazioni del vincolo socio-assistenziale, occorrerà corredare l'istanza con apposita domanda di svincolo della destinazione d'uso e una proposta di piano di restituzione delle somme già percepite dalla Regione in corso d'opera per l'originario servizio

Tale piano sarà comunque stabilito dalla Direzione competente e notificato agli enti interessati entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza tenendo conto della difficile situazione di congiuntura socio-economica e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica e dai patti di stabilità. In tale situazione, il saldo contributivo regionale ancora da liquidare viene revocato e le somme da restituire sono unicamente quelle corrispondenti al capitale versato rivalutate per ciascun anno decorso dall'effettivo pagamento, del tasso d'interesse legale vigente.

La Direzione Regionale competente, decorso inutilmente il termine massimo del 31 luglio 2015, dispone e notifica la revoca del saldo contributivo residuo a carico dei beneficiari che si trovino in tale fattispecie e non documentino l'autorizzazione al funzionamento in servizi per la prima infanzia o non presentino alcuna proposta progettuale, riferita ai punti a) e b) sopra esposti. La Direzione Regionale competente è autorizzata altresì a stabilire un piano di restituzione delle somme già erogate in corso d'opera per l'originario servizio. In tale situazione le somme da restituire sono unicamente quelle corrispondenti al capitale versato rivalutate per ciascun anno decorso dall'effettivo pagamento, del tasso d'interesse legale vigente.

Con la restituzione completa delle risorse il vincolo di destinazione d'uso sull'immobile a favore della Regione Piemonte decade.

3.3 - Strutture non ultimate nelle opere.

In tali situazioni la direzione titolare del procedimento di finanziamento ha già provveduto alla somministrazione delle rate contributive, liquidate in corso d'opera, fino all'interruzione dei lavori.

L'ente beneficiario dovrà presentare alla Direzione Regionale competente entro il 31 luglio 2015, il progetto di completamento dell'intervento.

Il progetto di completamento potrà essere finalizzato all'attivazione di un servizio per la prima infanzia o in alternativa socio-assistenziale e a rilievo sociale

L'istanza dovrà essere corredata dal cronoprogramma, quadro economico ed atto formale di impegno a completare i lavori indicando i nuovi termini di messa in esercizio dell'immobile.

La Direzione Regionale competente è autorizzata ad adottare entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza un provvedimento di recepimento della soluzione proposta nel quale si prenderà atto dei termini per la conclusione dell'intervento e l'avvio del servizio nell'immobile oggetto dell'istanza.

Nel caso di completamento e di attivazione di servizi alla prima infanzia, la Direzione regionale competente conserverà l'assegnazione contributiva residua per un periodo massimo di 1 anno dal recepimento del progetto stesso e la sua somministrazione avverrà solo a completamento delle opere e al conseguimento della nuova autorizzazione al funzionamento nonché all'attivazione del servizio.

Decorso 1 anno dal provvedimento di recepimento del progetto di completamento senza che questo sia ultimato o nel caso di mancata presentazione del progetto in questione entro il termine del 31 luglio 2015, si procederà alla revoca del residuo contributivo e al recupero degli acconti versati.

In tale situazione le somme da restituire, secondo le modalità indicate al punto 4, sono unicamente quelle corrispondenti al capitale versato rivalutate per ciascun anno decorso dall'effettivo pagamento, del tasso d'interesse legale vigente.

Con la restituzione completa delle risorse il vincolo di destinazione d'uso sull'immobile a favore della Regione Piemonte decade.

Per tutti i casi di questa tipologia di criticità rimangono salve le medesime opportunità di svincolo della destinazione d'uso di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti.

4 – NORME GENERALI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Direzione regionale competente è autorizzata ad assumere tutti gli atti sopra descritti in attuazione degli indirizzi impartiti dal presente provvedimento.

- A. I soggetti interessati saranno tenuti a presentare entro il termine del 31 luglio 2015 atto formale che individui la soluzione più idonea per favorire il riutilizzo del patrimonio immobiliare realizzato, nonché la conservazione di una molteplicità di servizi socio-assistenziali e per la prima infanzia.
- B. Qualora fosse necessario recuperare i contributi regionali già erogati, la Direzione Regionale competente è autorizzata a stabilire e notificare ai beneficiari del contributo un piano di restituzione delle somme già erogate. Tale piano di restituzione avrà la durata massima di dieci anni.
- C. Tutti i procedimenti attuativi della presente deliberazione dovranno concludersi entro tre anni dal 31 luglio 2015. Qualora, entro i predetti termini, l'iter procedimentale non sia concluso positivamente, la Direzione regionale competente è autorizzata a disporre la revoca totale del contributo a suo tempo concesso e a definire un piano di restituzione del capitale versato rivalutato, per ciascun anno decorso dall'effettivo pagamento, del tasso d'interesse legale vigente.

Per tutte le modalità di presentazione dell'istanza e degli atti conseguenti si rinvia ad un successivo provvedimento dirigenziale di attuazione.

Il Responsabile del Procedimento dell'attività sopra illustrata è identificato, ai sensi del Capo III della L.R. n. 14/2014, nel Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo e Formazione del personale socio-assistenziale dell'attuale Direzione Politiche Sociali e Politiche della Famiglia (dal 1/12/2014 Direzione Coesione Sociale)

5 – INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'attuale Direzione Politiche Sociali e Politiche della Famiglia (dal 1/12/2014 Direzione Coesione Sociale) – Ufficio “*progetti complessi in materia di strutture socio-assistenziali-educative e a rilievo sociale*” - Via Bertola 34 – 10122 TORINO.

Funzionari incaricati:

- Marida Cardillo – tel. 011/4324132
- Maria Gradogna – tel. 011/4324606
- Marco Musso – tel. 011/4322945